

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

345/2024/R/EEL

**MODALITÀ E TERMINI PER LA DICHIARAZIONE, DA PARTE DELLE IMPRESE
ENERGIVORE, DELLA MODALITÀ ADOTTATA PER OTTEMPERARE ALLE *GREEN
CONDITIONALITIES* E PER IL RECUPERO, DA PARTE DI CSEA, DEGLI IMPORTI
DELLE AGEVOLAZIONI PERCEPITE IN CASO DI INADEMPIENZA**

Attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 4, e articolo 8, comma 4, del Decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 10 luglio 2024

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento
avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

28 settembre 2023, 434/2023/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

30 luglio 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel e illustra gli orientamenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito: l'Autorità) per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e articolo 8, comma 4 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 10 luglio 2024 (di seguito Decreto 10 luglio 2024).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il 5 settembre 2024.

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia
Unità TON – Trasparenza e Oneri**

**piazza Cavour 5 - 20123 Milano
tel. 0265565396**

**e-mail: servizi_sistema@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1.	Inquadramento normativo e regolatorio	5
2.	Obiettivi e tempistica della consultazione.....	5
3.	Orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità e termini per la comunicazione della modalità adottata dalle imprese energivore per ottemperare alle <i>green conditionalities</i>	6
4.	Orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità e termini per il recupero, da parte di CSEA, di agevolazioni percepite da imprese energivore non adempienti	7
5.	Orientamenti dell’Autorità in relazione alle inadempienze delle imprese energivore che adottano la modalità a) per adempiere alle <i>green conditionalities</i>	8

1. Inquadramento normativo e regolatorio

- 1.1 La disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia (anche dette imprese energivore) è attualmente regolata dall'articolo 3 del decreto-legge 131/2023, che contiene disposizioni per l'adeguamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 in attuazione dell'articolo 19 della legge 167/17, subordinandone l'efficacia alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
- 1.2 Con la Decisione C(2023) 9135, la Commissione europea ha approvato la modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall'articolo 3, del decreto-legge 131/2023 e notificato dal Governo in conformità a quanto previsto dalle linee guida CEEAG.
- 1.3 L'Autorità ha dato prima attuazione alla suddetta disciplina con la deliberazione 619/2023/R/eel, al fine di garantire dal 1° gennaio 2024 l'avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni, seppure nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di cui all'articolo 3, comma 11, con il quale si doveva perfezionare lo scenario degli adempimenti connessi alla misura.
- 1.4 Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l'Autorità che si è espressa con Parere 25 giugno 2024, 256/2024/I/eel ha adottato, in data 10 luglio 2024, il Decreto n. 256 del 10 luglio 2024 recante *“modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni* (di seguito richiamato come Decreto 10 luglio 2024).
- 1.5 In particolare, il Decreto 10 luglio 2024:
 - dispone, all'articolo 3, comma 4, che l'Autorità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo Decreto, debba indicare modalità e termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities*;
 - altresì, all'articolo 8, comma 4, stabilisce che l'Autorità, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del medesimo Decreto, individui le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese inadempienti, in parte o completamente, sono tenute rimborsare nelle misure previste dal Decreto medesimo.

2. Obiettivi e tempistica della consultazione

- 2.1 L'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi per la definizione delle regole di attuazione delle nuove disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/23 in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica con la propria deliberazione 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2023/R/eel).

- 2.2 Con la deliberazione 343/2024/R/eel, l'Autorità ha integrato il procedimento avviato con la deliberazione 434/2023/R/eel per consentire ai soggetti interessati di formulare le proprie osservazioni sugli orientamenti illustrati in un documento di consultazione, prima che venga adottato il provvedimento attuativo dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 8, comma 4, del decreto 10 luglio 2024. Con la stessa deliberazione, l'Autorità ha altresì dato mandato alla CSEA, in relazione alle agevolazioni di competenza 2024, di apertura suppletiva del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore prevista dopo la pubblicazione del Decreto e di predisporre altresì gli sviluppi del medesimo Portale necessari a dare attuazione alla nuova disciplina valevole dall'annualità di competenza 2024.
- 2.3 Il presente documento per la consultazione intende esplorare:
- le modalità operative e i termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities*;
 - le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese inadempienti, in parte o completamente, sono tenute rimborsare nelle misure previste dal Decreto 10 luglio 2024.
- 2.4 In tale prospettiva, ai sensi dell'articolo 4 della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità di cui alla deliberazione 649/2014/A, come peraltro previsto dalla deliberazione 343/2024/R/eel i termini della presente consultazione devono essere ridotti in ragione dell'urgenza necessaria a poter predisporre un provvedimento prima dell'apertura della sessione ordinaria del Portale per le agevolazioni 2025.
- 2.5 Per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all'anno 2025, l'Autorità è intenzionata a confermare che la prima apertura del Portale, come previsto dalla deliberazione 619/2023/R/eel per la situazione a regime, possa avvenire entro il 1° ottobre 2024, con una finestra temporale indicativamente di 45 giorni per la presentazione delle dichiarazioni.
- 3. Orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità e termini per la comunicazione della modalità adottata dalle imprese energivore per ottemperare alle *green conditionalities***
- 3.1 L'impresa energivora che accede alle agevolazioni è tenuta a dare attuazione a una delle misure di cui all'articolo 3, comma 8, lettere a), ovvero b), ovvero c), del decreto-legge 131/2023.
- 3.2 A partire dall'annualità di competenza 2025 nell'ambito della presentazione delle dichiarazioni sul Portale CSEA per l'anno *n* l'impresa fornisce l'indicazione sulla modalità scelta per l'adempimento alle *green conditionalities* per la medesima annualità *n*.
- 3.3 Le imprese avranno la possibilità entro il termine del 31 dicembre dell'anno *n* di modificare la scelta effettuata attraverso il processo di rettifica della dichiarazione predisposto da CSEA.
- 3.4 In via transitoria, per la sola annualità 2024, in sede di presentazione in sessione ordinaria delle dichiarazioni sul Portale CSEA per l'anno 2025 l'impresa indica anche la misura adottata

per l'anno 2024 mediante una sezione appositamente predisposta da CSEA, selezionandola tra le tre possibili misure alternative.

- 3.5 Le imprese energivore che hanno beneficiato delle agevolazioni per l'anno 2024 e che non presentano richiesta di agevolazione per l'anno 2025 in sessione ordinaria saranno contattate direttamente da CSEA, che invierà loro un apposito modulo per indicare la modalità scelta. Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun'impresa e inviato a CSEA entro il termine del 31 dicembre dell'anno 2024.

Spunti per la consultazione

- S1.** Si condividono le modalità e i termini ipotizzati dall'Autorità per la comunicazione della modalità adottata dall'impresa ottemperare agli obblighi delle *green conditionalities*?
- S2.** Si ritengono preferibili altre ipotesi? Nel caso, motivare la risposta illustrando la concreta praticabilità dell'ipotesi alternativa.

4. Orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità e termini per il recupero, da parte di CSEA, di agevolazioni percepite da imprese energivore non adempienti

- 4.1 In applicazione a quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del Decreto 10 luglio 2024 nel caso di accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti dal medesimo Decreto, in esito ai controlli effettuati da ENEA, GSE ed ISPRA, ENEA, ciascuna garantendo il dovuto contraddittorio, comunicherà a CSEA l'elenco delle imprese inadempienti ed il periodo di mancato adempimento.
- 4.2 Nel caso di revoca parziale o totale dell'agevolazione prevista dal succitato articolo ENEA comunicherà a CSEA l'elenco delle imprese inadempienti, il periodo di mancato adempimento e/o l'importo e le informazioni necessarie al calcolo delle agevolazioni da rimborsare, distintamente per le casistiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1, del Decreto 10 luglio 2024.
- 4.3 Sulla base delle suddette informazioni la CSEA procede a comunicare all'impresa la revoca delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi.
- 4.4 In caso di revoca totale, CSEA procede ad escludere la stessa dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza in relazione alla quale l'impresa ha assunto l'impegno a adempiere agli obblighi.
- 4.5 In caso di revoca parziale, CSEA procede a comunicare a mezzo PEC all'impresa l'importo da rimborsare, le modalità ed assegna il termine di 45 giorni per il versamento.
- 4.6 Il mancato pagamento nel termine assegnato, o il pagamento in misura non conforme del rimborso, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della permanenza nell'elenco e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco.

Spunti per la consultazione

- S3.** Si condividono le modalità e i termini ipotizzati dall'Autorità per la revoca totale o parziale delle agevolazioni in caso di mancato o parziale adempimento agli obblighi delle *green conditionalities* ai sensi dell'articolo 8 del Decreto 10 luglio 2024?
- S4.** Si ritengono preferibili altre ipotesi? Nel caso, motivare la risposta illustrando la concreta praticabilità dell'ipotesi alternativa.

5. Orientamenti dell'Autorità in relazione alle inadempienze delle imprese energivore che adottano la modalità a) per adempiere alle *green conditionalities*.

- 5.1 Un'impresa che decide di ottemperare alle *green conditionalities* con la modalità di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto-legge 131/2023, è tenuta, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto 10 luglio 2024:
- a) a effettuare, nell'anno di riferimento dell'agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi individuati dalla stessa impresa tra quelli contenuti nelle raccomandazioni presenti nel rapporto di diagnosi energetica con tempo di ritorno inferiore ai tre anni e con costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l'eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell'intervento, non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento;
 - b) a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell'agevolazione.
- 5.2 L'articolo 8, comma 1, lettera a) del Decreto 10 luglio 2024 prevede che per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, l'impresa energivora è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell'intervento, nel limite dell'agevolazione percepita nell'anno di competenza.
- 5.3 L'orientamento dell'Autorità è che la condizione di "mancata effettuazione degli investimenti" vada verificata da ENEA separatamente per le due scadenze di cui al punto 5.1.
- 5.4 Nel caso di riscontro da parte di ENEA della totale mancanza di investimenti riferiti all'anno di agevolazione per la scadenza di cui alla lettera a), l'orientamento dell'Autorità è che si debba procedere al rimborso totale delle agevolazioni percepite nel medesimo anno e procedere all'esclusione dell'impresa dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per lo stesso anno, dal momento che quanto previsto all'articolo 8 comma 1, lettera a), del Decreto 10 luglio 2024 è inteso applicarsi solo per rimborsi parziali che richiedono l'effettuazione di qualche investimento.

Spunti per la consultazione

- S5.** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle inadempienze delle imprese energivore che adottano la modalità a) per adempiere alle *green conditionalities*? In caso di risposta negativa, argomentare le motivazioni.